DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2003

sul regime di aiuti «Direttive comuni del Land Berlino relative all'utilizzazione del Fondo di sviluppo economico», al quale la Germania intende dare esecuzione

[notificata con il numero C(2003) 1867]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/125/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli [1],

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 14 dicembre 1998 la Germania ha informato la Commissione delle direttive comuni del Land Berlino relative all'utilizzazione del Fondo di sviluppo economico alle quali intende dare esecuzione come regime di aiuti di Stato a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Con lettera del 9 marzo 1999 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni.

(2) Con lettera del 18 maggio 1999 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al regime di aiuti in oggetto.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito al regime di aiuti in oggetto entro un mese dalla pubblicazione della decisione.

(4) Con lettera del 17 giugno 1999 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dagli interessati.

(5) Nell'ambito dell'esame del 28° programma quadro dell'azione di interesse comune «Miglioramento della struttura economica regionale», con lettera del 26 luglio 1999 la Commissione ha affrontato la questione dell'ammissibilità di delocalizzazioni di imprese ai sensi del regime di aiuti regionali con riferimento al procedimento oggetto della presente decisione.

(6) La Germania ha espresso la sua posizione in merito alle delocalizzazioni di imprese nel contesto del presente procedimento con lettera del 28 ottobre 1999.

(7) In data 27 marzo 2000, 2 maggio 2001 e 5 ottobre 2001 hanno avuto luogo colloqui a livello politico e operativo fra rappresentanti della Germania e della Commissione.

(8) In seguito al colloquio del 2 maggio 2001 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 10 maggio 2001.

(9) Con lettera del 27 giugno 2001 e del 6 luglio 2001 la Germania ha presentato le proprie osservazioni.

(10) Con lettera del 9 agosto 2002 la Germania ha richiesto l'adozione di una decisione definitiva specificando la scadenza citata all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93, del trattato CE [3] (in appresso «regolamento di procedura») che equivale a 18 mesi a partire dall'apertura del procedimento per l'adozione di una decisione definitiva.

---

[1] GU C 340 del 27.11.1999, pag. 64.
[2] Cfr. nota 1.
[3] GU C 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11) Con lettera del 24 febbraio 2003 la Germania ha di nuovo sollecitato l'adozione di una decisione definitiva. La Germania ha sostenuto di essersi appellata all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento di procedura già nella propria lettera del 9 agosto 2002. La Germania ha fatto presente che la lettera del 24 febbraio 2003 deve essere intesa come un invito ai sensi dell'articolo 232, paragrafo 2, del trattato CE a creare presupposti per un ricorso per carenza secondo l'articolo 232 del trattato CE.

(12) Con lettera del 27 febbraio 2003 la Commissione ha comunicato alla Germania che la sua lettera del 9 agosto 2002 a causa dell'unico appello ivi contenuto all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento di procedura, è stata considerata soltanto come un riferimento generale alla scadenza di 18 mesi e non come un invito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento di procedura. La Commissione ha inoltre comunicato che ora la lettera del 27 febbraio 2003 della Germania deve essere ritenuta come un invito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento di procedura.

2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI PREVISTO COSÌ COME SI CONFIGURAVA ALL'APERTURA DEL PROCEDIMENTO [4]

2.1. Regime, forma e risorse

(13) Oggetto del procedimento sono le direttive comuni relative all'utilizzazione del Fondo di sviluppo economico a Berlino (in appresso «direttive comuni») che si basano sugli articoli 23 e 44 del Landeshaushaltsordnung (regolamento finanziario del Land). Gli aiuti vengono erogati sotto forma di sovvenzioni. Il regime che prevede sovvenzioni annuali di 3 067 751 EUR [5] è finanziato esclusivamente dal bilancio del Land Berlino.

2.2. Scopo, beneficiarie dell'aiuto e durata del regime

(14) Il punto II.3, paragrafi 1 e 2, delle direttive comuni prevede che il Land Berlino adotti misure pubbliche che esulano dagli interventi urbanistici di risanamento e sviluppo ai sensi del codice edilizio tedesco BauGB (in appresso «codice edilizio»), come costruzione di opere edilizie, messa a disposizione di terreni e altri interventi urbanistici e di sviluppo. Il regime ha lo scopo di incentivare le imprese che per iniziativa dell'autorità pubblica devono abbandonare il loro luogo di attività o procedere a sostanziali modifiche del medesimo, a rimanere a Berlino. Si intende impedire che le imprese siano costrette dall'autorità pubblica a cessare la propria attività a Berlino o ad abbandonare la città. Le direttive comuni si applicano alle imprese di qualsiasi dimensione e settore economico che possono essere proprietarie del terreno oggetto dell'intervento pubblico, affittare o concedere in leasing l'edificio costruito su detto terreno oppure avere un diritto ereditario di superficie. Come beneficiarie dell'aiuto si escludono le imprese in difficoltà. Il regime sarà in vigore fino alla fine del 2008 [6].

2.3. Condizioni di ammissibilità

(15) Secondo il punto II. 3, paragrafo 3, delle direttive comuni condizione per l'aiuto è che l'intervento dei poteri pubblici sia l'unico o il principale motivo di lesione dell'attività imprenditoriale. Le sovvenzioni da erogare devono servire esclusivamente all'ulteriore sviluppo e/o al mantenimento dell'attività dell'impresa a Berlino [punto II.4, paragrafo 1, lettera a), delle direttive comuni]. Il mantenimento dell'attività dell'impresa deve rientrare nell'interesse economico generale [punto II.4, paragrafo 1, lettera b), delle direttive comuni]. Esclusi dall'aiuto sono i progetti in cui il trasferimento o le modifiche avvengono solo o principalmente per motivi operativi o sono prescritti dalla legge (punto II.4, paragrafo 4, delle direttive comuni). La Germania ha chiarito che gli aiuti vengono concessi soltanto sussidiariamente ad altri indennizzi fino all'ammontare della compensazione degli svantaggi (punto II.2 delle direttive comuni e lettera del 9 marzo 1999 della Germania).

2.4. Costi ammissibili

2.4.1. *Costi lordi ammissibili*

(16) Il fatto che un'azienda sia interessata da un intervento pubblico può condurre a due diversi casi. Caso 1: l'intero terreno utilizzato dall'impresa per la propria attività è necessario per l'intervento pubblico e l'impresa deve cambiare sede (trasferimento e reinsediamento dell'attività). Caso 2: una parte del terreno utilizzato per l'attività dell'impresa è necessario per l'intervento pubblico e l'azienda deve procedere a sostanziali modifiche costruttive (sostanziali modifiche costruttive). Sulla base di questa distinzione il regime ritiene ammissibili i seguenti costi.

(17) Per il caso di trasferimento e reinsediamento dell'attività (caso 1) il regime specifica infine i seguenti punti:

a) costi per smontaggio e rimontaggio di impianti, macchinari e mobili (punto II.5, paragrafo 2, delle direttive comuni);

---

[4] Per una successiva precisazione cfr. sezione 4 della presente decisione (Osservazioni della Germania).

[5] Comunicazione della Germania del 14 dicembre 1998, punto 15. La comunicazione indica l'importo ancora in marchi tedeschi (6 milioni di DEM).

[6] La decisione di apertura è a tal proposito errata in quanto indica come data di scadenza del regime la «fine 2006».

b) spese di trasporto (assicurazione inclusa) di impianti, macchinari e mobili e delle scorte di merce (punto II.5, paragrafo 2, delle direttive comuni);

c) spese per la costruzione del nuovo edificio (punto II.5, paragrafo 2, delle direttive comuni), ovvero:

— modifiche costruttive necessarie che non aumentino il valore commerciale dell'edificio, e/o

— nel caso di una nuova costruzione le spese per l'opera, e/o

— i necessari impianti esterni;

d) spese sostenute per l'inutilizzabilità dei vecchi impianti, macchinari e mobili (punto II.5, paragrafo 2, delle direttive comuni);

e) sovvenzioni alle tasse amministrative da corrispondere per deroghe al regolamento edilizio qualora indispensabili per adeguare i nuovi impianti ai requisiti aziendali (punto III.6 delle direttive comuni).

f) Le autorità possono subordinare la concessione di una sovvenzione delle suddette spese alla consultazione di periti esterni per progettazione, esecuzione e contabilizzazione del trasferimento aziendale. In caso di trasferimento anche i costi per questi periti sono ammissibili (punto II.5, paragrafi 8 e 9, delle direttive comuni).

g) Se le sovvenzioni erogate nel quadro del regime sono soggette a IVA è possibile una compensazione pari all'importo dell'IVA applicata alla sovvenzione (punto II.5, paragrafo 10, delle direttive comuni).

(18) Nel caso di sostanziali modifiche costruttive (caso 2) è possibile un rimborso delle spese di costruzione e delle relative spese accessorie (punto II.5, paragrafo 5, delle direttive comuni) nonché dell'imposta menzionata al considerando 17, lettera g).

2.4.2. *Costi netti ammissibili*

(19) La Germania ha specificato che i costi netti ammissibili vengono calcolati detraendo le seguenti voci dai costi lordi ammissibili:

a) eventuali pagamenti compensativi diretti o indiretti corrisposti in correlazione ad un intervento pubblico secondo il diritto pubblico o privato; e/o

b) eventuali ricavi dalle vendite; e/o

c) eventuali aiuti all'investimento secondo la Investitionszulagengesetz (legge sui premi fiscali agli investimenti) del 1999; e/o

d) eventuali proventi da una vendita del terreno (qualora il terreno venga venduto ad un investitore beneficiario di sovvenzioni pubbliche, il valore di vendita superi il valore commerciale e al contempo il prezzo di acquisto del nuovo terreno corrisponda al valore commerciale).

2.5. **Intensità e massimale dell'aiuto**

(20) Il regime prevede aiuti pari fino al 100 % dei costi netti ammissibili (punto II.5, paragrafo 1, delle direttive comuni). Tuttavia se l'azienda cambia luogo di attività e nella nuova sede erige nuovi edifici [cfr. considerando 17, caso 1, lettera c), secondo trattino], sono ammissibili soltanto fino al 20 % dei costi netti dell'opera [punto II.5, paragrafo 3, lettera c), delle direttive comuni].

(21) La sovvenzione può ammontare al massimo al 75 % degli stipendi corrisposti in media negli ultimi tre anni dalla presentazione della domanda ma non può essere più di dieci volte superiore agli stipendi mensili corrisposti prima della concessione della sovvenzione (punto II.5, paragrafo 6, delle direttive comuni).

2.6. **Cumulo**

(22) Il regime non formula disposizioni chiare per il caso del cumulo di aiuti.

3. **MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

(23) Nella sua decisione in merito all'avvio del procedimento formale d'esame la Commissione ha ritenuto a titolo preliminare che le direttive comuni fossero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che sussistessero notevoli dubbi in merito alla compatibilità del regime con il mercato comune.

(24) La Commissione ha accertato a titolo preliminare che le imprese lese dall'intervento dei poteri pubblici in questione e aventi diritto a un indennizzo in base al diritto pubblico e/o privato si trovano nella stessa situazione di qualsiasi altra impresa che non sia stata lesa da una iniziativa dell'autorità pubblica. Pertanto dal punto di vista della normativa applicabile agli aiuti di Stato le imprese lese sono già equiparabili alle altre imprese del mercato comune. A titolo provvisorio la Commissione ritiene che il regime previsto dalle direttive comuni rappresenti soltanto un ulteriore incentivo per le imprese già installate a Berlino a rimanere nella città, a detrimento di qualsiasi altra impresa del mercato comune che intenda insediarsi a Berlino e che non possa approfittare del regime.

(25) In assenza di obiezioni, la Commissione ha supposto che le potenziali beneficiarie dell'aiuto operino in settori in cui sussiste una concorrenza nel mercato comune. Pertanto, conclude la Commissione, la posizione delle beneficiarie rispetto alle concorrenti verrebbe rinforzata andando di conseguenza ad alterare il commercio e a falsare la concorrenza. La Commissione ritiene inoltre che gli aiuti che influiscono sulla scelta della sede di un'impresa, distorcano in generale la concorrenza ([7]). La Commissione ha constatato che le disposizioni relative agli aiuti de minimis ([8]) non trovano applicazione e che la Germania non vi si è nemmeno appellata.

(26) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione è quindi giunta, a titolo provvisorio, alla conclusione che il caso rientri fra gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(27) Nella valutazione provvisoria della compatibilità delle direttive comuni con il mercato comune la Commissione ha esaminato l'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE in relazione agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([9]) (in appresso «orientamenti regionali») come pure alla disciplina per le piccole e medie imprese (in appresso «PMI») in vigore al momento della decisione ([10]).

(28) Fino alla fine del 1999 Berlino Ovest era da considerare una regione beneficiaria di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE con intensità massima dell'aiuto pari al 43 % lordo (massimo 30 % netto), mentre fino alla fine del 1999 Berlino Est era una regione beneficiaria di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un'intensità massima del 50 % lordo ([11]). Lo stato di regione assistita valido a partire dal 2000 per Berlino e i corrispondenti massimali di aiuto regionale non erano ancora stati definitivamente stabiliti ([12]) al momento della decisione di avvio del procedimento.

([7]) Decisione 87/573/CEE della Commissione (GU L 347 dell'11.12.1987, pag. 64), punto IV.1.

([8]) Al momento dell'avvio del procedimento era valida la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

([9]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

([10]) Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4) e disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4).

([11]) Cfr. decisione in N 613/96.

([12]) In seguito alle decisioni ora in vigore in N 195/99, C 47/99 e N 641/2002 la città di Berlino con la relativa parte del Brandeburgo che insieme costituiscono il bacino di lavoro di Berlino, a partire dall'anno 2000 fino alla fine del 2006 è da ritenersi una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), con un'intensità massima d'aiuto pari al 20 % netto. Questa intensità massima può essere aumentata del 10 % lordo per le PMI. Per gli anni dal 2007 in poi le regioni assistite e le intensità massime per gli aiuti regionali non sono ancora state stabilite.

(29) Nell'esame provvisorio della compatibilità delle direttive comuni con il mercato comune la Commissione ha operato una distinzione fra aiuti all'investimento iniziale e aiuti al funzionamento.

(30) L'aiuto di cui al considerando 17, caso 1, lettera c), secondo trattino, pari fino al 20 % dei costi netti dell'opera, è stato ritenuto dalla Commissione come un aiuto all'investimento iniziale. La Commissione ha constatato che le direttive comuni non contengono prescrizioni in merito al rispetto dei massimali per gli aiuti regionali e pertanto non è escluso un cumulo con altri aiuti all'investimento. Inoltre, a fronte del fatto che le direttive comuni sono valide per imprese di qualsiasi dimensione e settore economico, la Commissione è giunta alla conclusione che le regole per gli aiuti di Stato per le piccole e medie imprese valide al momento della decisione di avvio del procedimento e le regole applicabili ai settori soggetti a specifiche discipline comunitarie per aiuti di Stato non sono rispettate. La Commissione ha quindi concluso che sussistono notevoli dubbi in merito alla compatibilità di questo aiuto con il mercato comune.

(31) Le restanti regole delle direttive comuni sono provvisoriamente state valutate dalla Commissione come aiuti al funzionamento che per le regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto in specifiche condizioni eccezionali. Secondo gli orientamenti regionali tali aiuti al funzionamento possono essere approvati solo se concessi in maniera decrescente, limitati nel tempo ([13]), commisurati ([14]) all'obiettivo di sviluppo economico perseguito nella regione e non vengono accordati in settori disciplinati da norme specifiche in materia di aiuti di Stato (i cosiddetti settori sensibili). Inoltre Berlino Ovest non è mai stata una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE mentre Berlino Est lo è stata solo fino alla fine del 1999. Sulla base di questi presupposti la Commissione non ha potuto constatare l'esistenza di elementi sufficienti a far sì che tali discipline possano essere ritenute compatibili con il mercato comune.

4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(32) Nella sua risposta del 17 giugno 1999 e con altre osservazioni, la Germania ha argomentato che le direttive comuni non vanno ritenute come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto non determinano alcuna distorsione della concorrenza. Le direttive comuni sono state concepite come semplice compensazione di uno svantaggio imprevedibile determinato da un intervento pubblico e inoltre come sussidiarie ad altre possibili richieste di indennizzo. La Germania ha dichiarato che le imprese interessate dall'intervento dei poteri pubblici di norma non godono di alcun diritto o perlomeno di un diritto sufficiente

([13]) Cfr. punto 4.17 degli orientamenti regionali.

([14]) Cfr. punto 4.15 degli orientamenti regionali.

all'indennizzo in base al diritto pubblico. Questa lacuna intendeva essere colmata dalle direttive comuni.

(33) La Germania ha spiegato i diritti all'indennizzo in base al diritto pubblico nel modo seguente: il fondamento giuridico per una richiesta d'indennizzo nel caso di espropriazione è rappresentato dall'articolo 93 e seguenti del codice edilizio. In caso di esproprio degli edifici affittati o concessi in leasing il codice edilizio non prevede alcun diritto di indennizzo per contratti di affitto o di leasing a breve termine mentre per i contratti a lungo termine concede il diritto solo sull'importo degli interessi per il prefinanziamento. Mediante le direttive comuni sussidiarie si intende ampliare questa regola imposta dal codice edilizio in quanto esse trovano applicazione anche per i contratti di affitto o leasing a breve termine e inoltre concedono un indennizzo fino alla totale compensazione dello svantaggio. A tal riguardo la Germania ha riferito che gran parte delle imprese interessate dagli interventi edilizi pubblici a Berlino ha stipulato soltanto contratti di affitto o di leasing a breve termine che ciò nonostante, come tipico di Berlino, risultano particolarmente stabili e di norma vengono di volta in volta rinnovati. A Berlino non sussisterebbe quindi il rischio particolare a carico del locatario che sarebbe altrimenti legato ai contratti di affitto o leasing a breve termine e che il codice edilizio ha considerato con un'esclusione dell'indennizzo. La Germania non ha statisticamente dimostrato le dichiarate peculiarità dei contratti di affitto o di leasing di Berlino. La Germania ha inoltre sostenuto che gran parte delle imprese di Berlino interessate, a causa della suddetta stabilità dei contratti d'affitto, non disporrebbe di fondi di riserva per un trasferimento della propria sede determinato dalla risoluzione del contratto, per cui i rimborsi previsti dal codice edilizio, se concessi, non sarebbero comunque sufficienti. Pertanto si dovrebbe supporre che le direttive comuni ampliano in effetti le disposizioni del codice edilizio e che ciò, considerate le particolari circostanze, sia giustificato. Secondo la Germania le direttive comuni non sarebbero da considerare come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in cui il rischio residuo inerente ad un contratto di affitto o di leasing viene compensato dallo Stato mediante sovvenzioni, ma soltanto come una giustificata compensazione di uno svantaggio che esula da un regime di aiuti.

(34) La Germania ha inoltre fatto notare che le direttive comuni non trovano applicazione per le imprese in zone di Berlino che il codice edilizio definisce come «zone di risanamento» o «aree di sviluppo urbanistico». Per i trasferimenti di imprese o per modifiche sostanziali degli impianti in seguito a interventi pubblici di risanamento in tali zone è possibile soltanto rivendicare i diritti di cui all'articolo 136 e seguenti del codice edilizio in combinazione con la legge tedesca di aiuti all'urbanizzazione e le norme di esecuzione relative al finanziamento di interventi urbanistici di risanamento. Poiché le direttive comuni valgono solo per tutte le altre regioni, esse dovrebbero garantire un uguale trattamento di tutte le imprese di Berlino interessate da interventi di carattere pubblico.

(35) Per chiarire le diverse categorie di aiuto previste dalle direttive comuni la Germania ha allegato alla lettera del 6 luglio 2001 la seguente tabella:

Categorie Fondamenti giuridici	Importo indennizzabile dei costi tecnicamente riconosciuti in % Articolo 93 e seguenti del codice edilizio	Importo sovvenzionabile dei costi tecnicamente riconosciuti in % Direttive comuni
1. L'impresa è proprietaria del terreno	100	0
2. L'impresa è affittuaria del terreno o lo ha in leasing. Sussistono ancora diritti di affitto/leasing a lungo termine:		
a) durata residua 10 anni	100	0
b) durata residua 9 anni	90	10
c) durata residua 8 anni	80	20
d) durata residua 7 anni	70	30
e) durata residua 6 anni	60	40
f) durata residua 5 anni	50	50
g) durata residua 4 anni	40	60
h) durata residua 3 anni	30	70
i) durata residua 2 anni	20	80

Categorie Fondamenti giuridici	Importo indennizzabile dei costi tecnicamente riconosciuti in % Articolo 93 e seguenti del codice edilizio	Importo sovvenzionabile dei costi tecnicamente riconosciuti in % Direttive comuni
3. L'impresa è affittuaria del terreno o lo ha in leasing. Sussistono solo diritti di affitto/leasing a breve termine		
a) durata residua 1 anno	Interessi intercalari	circa 90
b) il rapporto di locazione è terminato	0	100

(36) Per chiarire il concetto di esclusiva compensazione dello svantaggio, la Germania ha inoltre spiegato che l'impresa favorita dalle direttive comuni non verrebbe avvantaggiata rispetto alla concorrenza in quanto gli ampliamenti e i miglioramenti aziendali non sarebbero ammissibili e tutte le altre agevolazioni finanziarie spettabili all'impresa in seguito al trasferimento sarebbero imputabili alla sovvenzione.

(37) Qualora la Commissione continuasse a sostenere che si tratta di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Germania ha argomentato che le direttive comuni sarebbero ciò nonostante compatibili con il mercato comune. A tale proposito la Germania nella sua lettera del 17 giugno 1999 ha innanzitutto escluso un cumulo del finanziamento con altri contributi in virtù delle direttive comuni qualora in tal modo venisse superato il massimale per gli aiuti regionali. Inoltre la Germania ha di nuovo espressamente fatto riferimento alla sussidiarietà delle direttive comuni per quanto riguarda altre fonti di finanziamento.

(38) A fronte dell'argomentazione addotta dalla Commissione in merito agli aiuti al funzionamento non ammessi, la Germania ha rimandato alle sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 30 aprile 1998 nel caso T-214/95 (Vlaams Gewest/Commissione ([15])) e dell'8 giugno 1995 nel caso T-459/93 (Siemens/Commissione ([16])). In base a queste sentenze gli aiuti al funzionamento sussisterebbero soltanto quando destinati a sgravare l'impresa delle spese che di norma dovrebbe sostenere nella sua gestione corrente e nelle sue attività normali. Poiché le direttive comuni sono state però concepite come compensazione di svantaggi non prevedibili, esse risarcirebbero solo i costi che di norma le imprese beneficiarie del regime non devono sostenere. In particolare il trasferimento dell'attività non sarebbe il risultato di una libera decisione dell'impresa ma una conseguenza obbligata di interventi dell'autorità pubblica destinati fra l'altro a correggere lo sviluppo urbanistico ai tempi della divisione di Berlino. Pertanto le direttive comuni non concederebbero aiuti al funzionamento.

(39) Dopo l'avvio del procedimento di esame formale la Commissione ha indotto anche a considerare il fatto che le direttive comuni potessero avere l'obiettivo di impedire l'abbandono della regione di Berlino da parte delle imprese nella zona del Brandeburgo del bacino di lavoro di Berlino che fino alla fine del 1999 aveva ricevuto finanziamenti di maggiore intensità. Contro l'argomentazione della Commissione che a partire dal 2000 questa intenzione non potesse avere ragione di esistere a causa dei massimali di finanziamento standard di Berlino e della zona del Brandeburgo del bacino di lavoro di Berlino, la Germania ha sostenuto che le direttive comuni intendono in generale contrastare la perdita delle imprese sane di Berlino e le conseguenti ripercussioni negative sull'economia della regione, come la perdita di posti di lavoro e un minor gettito fiscale. Poiché a tale scopo vengono impiegate risorse del Land, il finanziamento è correlato al fatto che l'impresa scelga una nuova sede nella zona di Berlino.

(40) La Germania ha inoltre chiarito che considerazioni di carattere ambientale non costituiscono alcun obiettivo primario delle direttive comuni.

5. VALUTAZIONE DEL REGIME

5.1. Sussistenza di un aiuto di Stato

(41) A tal proposito la Commissione deve verificare se le direttive comuni costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE cita a tale scopo i seguenti criteri:

a) l'impiego di risorse statali nella concessione di un aiuto di qualsiasi genere;

b) la scelta selettiva di determinate imprese o settori produttivi come beneficiari dell'aiuto;

c) l'agevolazione di queste imprese tramite l'aiuto;

d) la distorsione o la minaccia di distorsione della concorrenza determinata da questa agevolazione;

([15]) Racc. 1998, pag. II-717.
([16]) Racc. 1995, pag. II-1675.

e) l'alterazione del commercio intracomunitario mediante la concessione dell'aiuto.

(42) Mentre i criteri di cui alle lettere a) e b) anche secondo la Germania sono senza alcun dubbio soddisfatti nel presente caso, le lettere da c) a e) meritano una valutazione più attenta.

5.1.1. *Agevolazione delle imprese*

(43) La Germania sostiene che le direttive comuni notificate offrano soltanto la compensazione di uno svantaggio non prevedibile per quanto riguarda gli interventi delle autorità pubbliche. Una simile compensazione sarebbe però già prevista da una legge federale (articolo 93 e seguenti del codice edilizio) e dal diritto privato che tuttavia non coprirebbero alcune circostanze. Le direttive comuni prevederebbero pagamenti proprio per questi casi che secondo la Germania non sono disciplinati a causa di una lacuna dell'ordinamento giuridico tedesco. Poiché questi pagamenti in tal modo coprono soltanto quanto «dimenticato» nel codice edilizio o nel diritti privato, secondo la Germania le direttive comuni determinano soltanto un'equiparazione delle imprese interessate alle altre imprese non lese da iniziative delle autorità pubbliche. Pertanto la Germania non ritiene che queste vengano avvantaggiate rispetto alla concorrenza. L'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE viene di conseguenza negata.

(44) La Commissione verifica queste argomentazioni della Germania in correlazione alla possibilità che le imprese oggetto delle direttive comuni vengano avvantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, concludendo con l'affermare l'esistenza di un'agevolazione per tali imprese.

(45) Nella verifica di questo vantaggio la Commissione parte dalla situazione che si verifica quando gli interventi pubblici che costituiscono il presupposto per una sovvenzione secondo le direttive comuni, hanno già avuto luogo e tutti i restanti diritti previsti dal diritto pubblico (codice edilizio) e privato sono già stati pienamente fruiti.

(46) In tal modo le direttive comuni si spingono oltre i diritti d'indennizzo previsti dal diritto pubblico e privato ed eventuali diritti [17] contrattuali di diritto privato rappresentando una prestazione aggiuntiva. Durante il procedimento la Germania non ha potuto dimostrare che per gli interventi da attuare a Berlino i danni siano stati superiori o diversi rispetto a quelli di casi comparabili in altre parti della Germania.

(47) Anche l'argomentazione della Germania, peraltro non dimostrata, in base alla quale i contratti di affitto o leasing [18] a breve termine a Berlino sarebbero sempre stati particolarmente stabili non è in grado di annullare questa valutazione della Commissione. Il danno a ciò correlato, ovvero l'attesa disillusa di non stipulare alcun nuovo contratto, o l'assenza di una precauzione nel caso di risoluzione anticipata o mancato rinnovo del contratto, sono le tipiche conseguenze di rapporti di forza ed economici variabili che negli Stati membri gli stessi operatori del mercato devono regolarmente affrontare. La Commissione non può nemmeno condividere l'argomentazione della Germania in base alla quale i pagamenti da corrispondere secondo le direttive comuni sarebbero concepiti per svantaggi non prevedibili. Disdetta, risoluzione anticipata e termine di un contratto d'uso sono rischi inerenti alla vita economica e pertanto prevedibili.

(48) L'opinione della Commissione secondo la quale le direttive comuni determinerebbero un'agevolazione viene rinforzata in modo marcato dal fatto che tali direttive subordinino il pagamento dello Stato alla condizione che le imprese si reinsedino a Berlino. In questo modo risulta chiaro che le direttive comuni perseguono l'obiettivo di concedere a determinate imprese un vantaggio che ad altre rimane negato, sebbene tutte siano interessate dalle stesse misure. Pertanto le direttive comuni non hanno come intenzione quella di limitarsi ad una pura compensazione degli svantaggi, anzi si prefiggono di legare le imprese alla città di Berlino come chiaro strumento di incentivo alla politica regionale.

(49) Da tutte queste ragioni risulta che le direttive comuni prevedono un'agevolazione delle imprese beneficiarie almeno rispetto alle altre imprese di Berlino interessate dagli stessi interventi ma non intenzionate a rimanere a Berlino, come anche rispetto alle imprese interessate da interventi analoghi al di fuori di Berlino.

5.1.2. *Distorsione o minaccia di distorsione della concorrenza*

(50) La Germania argomenta che le direttive comuni devono garantire che le imprese beneficiarie continuino ad esistere nella stessa forma antecedente all'intervento pubblico e possano operare sul mercato comune. In questo modo il regime contribuisce a mantenere e non a distorcere la concorrenza.

(51) Una distorsione della concorrenza si verifica non appena le imprese che devono ricevere un'agevolazione dallo Stato sono in competizione con altre. Pertanto in questo contesto è rilevante soltanto dimostrare se le imprese

[17] Per i diritti basati sul diritto pubblico e le ulteriori prestazioni secondo le direttive comuni cfr. la tabella inoltrata dalla Germania e rappresentata al considerando 35.

[18] I contratti di affitto o di leasing con una durata inferiore a 2 anni, ovvero categoria 3 della tabella riportata al considerando 35.

beneficiarie operano in un settore in cui non c'è alcuna concorrenza fra gli Stati membri. Ciò non è mai stato sostenuto né tantomeno dimostrato dalla Germania. La Commissione non può pertanto escludere che le potenziali beneficiarie dell'aiuto operino nei settori dell'importazione e/o dell'esportazione di prodotti e/o di servizi oppure che i loro prodotti e/o servizi siano direttamente in concorrenza con prodotti e/o servizi di altri Stati membri. I finanziamenti concessi dallo Stato secondo le direttive comuni vanno in tal modo a rinforzare la posizione concorrenziale delle beneficiarie rispetto ad altre imprese.

(52) Con lettera del 6 luglio 2001 la Germania ha dichiarato che i finanziamenti previsti dalle direttive comuni avrebbero la funzione di incentivare le imprese a rimanere a Berlino. Pertanto le direttive prevedevano finanziamenti soltanto nel caso in cui le imprese si fossero reinsediate a Berlino ([19]). La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato che influiscono sulla scelta della sede di un'impresa, distorcano sempre la concorrenza ([20]). Nel caso concreto ciò avviene a sfavore di altre imprese del mercato comune anch'esse ubicate a Berlino oppure che intendono insediarsi in questa città.

(53) La Commissione constata che le direttive comuni non contengono prescrizioni relative agli aiuti de minimis che fra l'altro non sono stati nemmeno rivendicati dalla Germania. Dal 2 febbraio 2001 per gli aiuti de minimis vale il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione ([21]).

(54) La Commissione giunge pertanto alla conclusione che gli aiuti di Stato da erogare nel quadro delle direttive comuni minacciano per lo meno di distorcere la concorrenza fra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

5.1.3. *Effetti negativi sul commercio*

(55) La Commissione constata che in generale qualsiasi aiuto di Stato ad un particolare gruppo di imprese commerciali che minaccia in qualche misura di distorcere la concorrenza fra gli Stati membri, incide negativamente anche sul commercio fra gli stessi.

5.2. **Legalità dell'aiuto**

(56) La Commissione constata che la Germania ha adempiuto ai propri obblighi di notifica secondo l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE informando la Commissione del previsto regime di aiuti.

5.3. **Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune**

(57) In questa sezione la Commissione deve verificare se l'aiuto è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2 o 3, del trattato CE.

5.3.1. *Esame della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE*

(58) Secondo il presente regime, gli aiuti all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania sono compatibili con il mercato comune nella misura in cui essi sono necessari a compensare gli svantaggi economici determinati da tale divisione. La Germania ha sostenuto che gli interventi pubblici, a causa dei quali sono state introdotte le direttive comuni, intendono correggere lo sviluppo urbano di Berlino ai tempi della divisione della città.

(59) La Commissione constata che la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE non vale per gli aiuti determinati, come nel presente caso, dalla riunificazione della Germania ([22]).

5.3.2. *Esame in base alle disposizioni per gli aiuti a finalità regionale*

(60) Poiché le direttive comuni perseguono un chiaro obiettivo di politica regionale, ovvero la permanenza di imprese a Berlino, potrebbero essere applicabili le deroghe per aiuti a finalità regionale, ovvero l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato CE in combinazione con gli orientamenti regionali.

(61) Gli orientamenti regionali prevedono diversi presupposti che devono essere soddisfatti affinché un aiuto di Stato regionale possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

5.3.2.1. Campo di applicazione degli orientamenti regionali

(62) La Commissione osserva innanzitutto che, in mancanza di obiezioni, le direttive comuni valgono per le imprese di qualsiasi settore. La Germania pertanto non ha rispettato la sezione 2 degli orientamenti regionali per quanto riguarda l'esclusione dei settori ivi menzionati. Anzi, la Commissione in base alla lettera del 9 marzo 1999 della Germania deve concludere che anche le aziende agricole possano essere beneficiate dalle direttive

([19]) Cfr. considerando 39.
([20]) Cfr. nota 7.
([21]) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
([22]) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 1999 nei procedimenti collegati T-132/96 e T-143/96 (Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione), Racc. 1999, pag. II-03663.

comuni (interpretazione al contrario del «Punto 2», secondo paragrafo della lettera). Per alcuni dei settori economici considerati dagli orientamenti regionali valgono anche ulteriori disposizioni specifiche ([23]). La Germania non ha escluso questi settori economici dalle direttive comuni né adattato queste ultime alle disposizioni specifiche per determinati settori.

5.3.2.2. Tipologia, importo e durata degli aiuti secondo gli orientamenti regionali

(63) Secondo il punto 4.1 degli orientamenti regionali, gli aiuti regionali hanno come obiettivo gli investimenti iniziali o la creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento. Il concetto di investimento iniziale viene definito più precisamente al punto 4.4 degli orientamenti regionali fra l'altro come un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale di uno stabilimento esistente tramite razionalizzazione, diversificazione o modernizzazione. Le direttive comuni indicano diversi costi ammissibili che soddisfano i criteri per l'erogazione di aiuti all'investimento iniziale ai sensi del punto 4.4 degli orientamenti regionali in quanto in tal modo, rispetto alla situazione successiva all'intervento edilizio pubblico, è possibile la creazione di nuove capacità produttive e gli aiuti contribuiscono pertanto allo sviluppo regionale. Si tratta dei seguenti costi:

a) tutti i costi indicati alla lettera c) del considerando 17 (caso 1) per la costruzione di un nuovo edificio;

b) le sovvenzioni elencate alla lettera e) del considerando 17 (caso 1) alle tasse amministrative da corrispondere per deroghe al regolamento edilizio qualora indispensabili per adeguare i nuovi impianti ai requisiti aziendali;

c) le spese di costruzione e le relative spese accessorie indicate al considerando 18 (caso 2).

La Commissione osserva inoltre che le direttive comuni non prevedono aiuti che abbiano come obiettivo la creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento ai sensi della definizione di cui al punto 4.12 degli orientamenti regionali.

(64) Il punto 4.2, prima frase degli orientamenti regionali prevede che il contributo del beneficiario dell'aiuto al finanziamento di tale investimento iniziale sia almeno del 25 %. La Commissione constata che tale presupposto è soddisfatto solo per l'aiuto all'investimento iniziale ai sensi del considerando 17, lettera c), secondo trattino, (costi per la nuova costruzione dell'opera) in quanto in tal caso viene concessa solo una sovvenzione pari fino al 20 % dei costi netti ammissibili. Per tutti gli altri investimenti iniziali menzionati al considerando 63 la direttiva prevede una sovvenzione fino al 100 % dei costi netti ammissibili. In tal caso le imprese non partecipano con una quota propria.

(65) Il punto 4.2, terza frase, degli orientamenti regionali stabilisce che il regime di aiuti deve prevedere che la richiesta di aiuto venga presentata prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto. La Commissione osserva che questo presupposto è soddisfatto (punto I.1, paragrafo 2, delle direttive comuni).

(66) Il punto 4.5 degli orientamenti regionali prevede che gli aiuti all'investimento iniziale vengano calcolati come percentuale del valore dell'investimento iniziale. Questa intensità di aiuto non deve superare in equivalente sovvenzione netto il massimale di aiuto regionale della rispettiva regione assistita (punti 4.7 e 4.8 degli orientamenti regionali). In tal caso occorre rispettare il divieto di cumulo di cui al punto 4.18 degli orientamenti regionali. Con lettera del 17 giugno 1999 la Germania ha assicurato che i massimali di aiuto regionale rispettivamente validi vengono rispettati anche in caso di cumulo con altri contributi. La Commissione osserva che, nonostante l'assicurazione fornita dalla Germania, il rispetto dei massimali di aiuto regionale validi per Berlino è garantito solo per le spese di nuova costruzione dell'opera, ammissibili con un'intensità netta del 20 %. Per tutti gli altri aiuti all'investimento iniziale le direttive comuni prevedono un superamento dei massimali di aiuto regionale in vigore, poiché è possibile la concessione di sovvenzioni pari fino al 100 % dei costi netti ammissibili.

(67) Secondo il punto 4.10 degli orientamenti regionali gli aiuti all'investimento iniziale devono essere subordinati, tramite le modalità di versamento o le condizioni di concessione, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni. La Commissione osserva che le direttive comuni non soddisfano questo presupposto.

(68) La città di Berlino con la sua zona del Brandeburgo, che insieme costituiscono il bacino di lavoro di Berlino, attualmente è da considerare solo fino alla fine del 2006 come regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in combinazione con gli orientamenti regionali ([24]). Le direttive comuni rimangono valide anche dopo il 2006, fino alla fine del 2008. La Commissione constata che gli aiuti all'investimento iniziale previsti dalle direttive comuni che devono essere concessi per il 2007 e 2008, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e degli orientamenti regionali al momento non possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune.

([23]) Cfr. in proposito nota 5 degli orientamenti regionali. [Per i settori fibre sintetiche, industria automobilistica e siderurgica valgono nel frattempo le disposizioni particolari della Disciplina multisettoriale per grandi progetti d'investimento del 2002 (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 4). Per il settore della costruzione navale continua per il momento a valere fino al 31 dicembre 2003 il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1)].

([24]) Cfr. nota 12.

(69) Secondo il punto 4.15 degli orientamenti regionali gli aiuti al funzionamento, ovvero gli aiuti destinati a ridurre le spese dell'impresa che essa stessa avrebbe dovuto normalmente ([25]) sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o della sua normale attività, sono solitamente vietati. Nel caso in oggetto la situazione «normale» e pertanto pertinente è una situazione già disturbata dall'intervento pubblico. In tale situazione tutte le imprese concorrenti devono di norma sostenere oneri finanziari se sono stati pienamente fruiti i diritti di indennizzo previsti dal diritto pubblico o privato. Le imprese agevolate dalle direttive comuni vengono tuttavia esonerate da oneri finanziari che per un'impresa interessata da interventi dei poteri pubblici e che ha già pienamente fruito di tutti i diritti all'indennizzo, rappresentano normali spese correnti. La Commissione constata che tutti gli aiuti non classificati secondo il considerando 63 come aiuti all'investimento iniziale soddisfano i requisiti degli aiuti al funzionamento.

(70) In via eccezionale possono essere approvati gli aiuti al funzionamento per regioni assistite che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, secondo il punto 4.15 degli orientamenti regionali. La Commissione osserva che questo presupposto non è soddisfatto in quanto Berlino dal 1º gennaio 2000 costituisce una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

5.3.3. *Esame in base alle prescrizioni per piccole e medie imprese (PMI)*

(71) Potrebbero essere pertinenti le deroghe per gli aiuti alle PMI ovvero il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ([26]) (in appresso «regolamento PMI»).

(72) La Commissione osserva che il campo di applicazione delle direttive comuni non è stato limitato alle PMI definite nell'allegato I del regolamento PMI ma si estende a tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore. Ciò non esclude che le direttive comuni trovino applicazione anche per le PMI e che pertanto possano essere soddisfatti anche i presupposti del regolamento PMI.

5.3.3.1. Campo di applicazione del regolamento PMI

(73) Secondo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento PMI il regolamento non vale per le attività che si riferiscono a produzione, trasformazione o distribuzione delle merci elencate nell'allegato I del trattato. La Commissione osserva che questo settore non è stato espressamente escluso dalle direttive comuni. Anzi, la Commissione in base alla lettera del 9 marzo 1999 della Germania deve concludere che anche le aziende agricole possano essere beneficiate dalle direttive comuni (cfr. considerando 62).

(74) Il regolamento PMI vale secondo il proprio articolo 1, paragrafo 1, fatti salvi i regolamenti particolari o gli orientamenti comunitari sull'erogazione di aiuti di Stato in determinati settori economici, anche se questi sono più o meno restrittivi. Per alcuni settori economici valgono disposizioni più restrittive specifiche ([27]). La Commissione osserva che la Germania non ha escluso questi settori economici dalle direttive comuni né adattato queste ultime alle disposizioni specifiche per determinati settori.

(75) In base al considerando 13 del regolamento PMI quest'ultimo non è applicabile agli aiuti al funzionamento. La Commissione ha osservato che tutti gli aiuti delle direttive comuni che non vengono classificati come aiuti all'investimento iniziale nel considerando 63, sono stati considerati come aiuti al funzionamento ([28]) e pertanto non rientrano nel campo di applicazione del regolamento PMI.

5.3.3.2. Tipologia, importo e durata degli aiuti esentati ai sensi del regolamento PMI

(76) Secondo l'articolo 4 del regolamento PMI gli aiuti agli investimenti sono compatibili con il mercato comune e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Secondo l'articolo 2, lettera c), del regolamento PMI deve trattarsi di aiuti all'investimento iniziale.

(77) L'intensità lorda generalmente possibile per tali aiuti ammonta, secondo l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento PMI al 15 % per le piccole imprese e al 7,5 % per le medie imprese. In tal caso occorre rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento PMI. Con lettera del 17 giugno 1999 la Germania ha in realtà comunicato il rispetto di questo divieto ma la Commissione ha constatato che le intensità massime di aiuto per tutte le sovvenzioni classificate come aiuti all'investimento iniziale nel considerando 63 vengono superate.

(78) Nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE la possibile intensità netta di aiuti all'investimento iniziale ammonta secondo l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento PMI al 30 % dei costi ammissibili, a condizione che secondo l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento PMI alla erogazione dell'aiuto l'investimento sia mantenuto nella regione della beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario

([25]) Cfr. in proposito le sentenze riportate al considerando 38.
([26]) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.
([27]) Cfr. nota 23.
([28]) Cfr. considerando 69.

non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto. Anche in tal caso occorre rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento PMI. La Commissione osserva che nessuna delle sovvenzioni classificate come aiuto all'investimento iniziale al considerando 63 soddisfa tutti i presupposti dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo comma, del regolamento PMI e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma. Per quanto riguarda gli aiuti per le spese di costruzione del nuovo edificio pari al 20 % dei costi netti ammissibili, la permanenza di cinque anni nella regione della beneficiaria non è garantita mentre i restanti aiuti che prevedono un finanziamento fino al 100 % dei costi netti ammissibili sono già esclusi per l'intensità di aiuto eccessivamente elevata.

(79) Secondo l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento PMI ciò vale fino al 31 dicembre 2006, considerando che i regimi di aiuti fino ad allora esentati secondo l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento PMI rimangono esentati ancora per altri sei mesi fino al 30 giugno 2007. Le direttive comuni rimangono valide anche dopo il 2006, fino alla fine del 2008. La Commissione constata che gli aiuti all'investimento iniziale previsti dalle direttive comuni che devono essere concessi per il 2007 e 2008, al momento in base al regolamento PMI in vigore non possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune.

6. **CONCLUSIONI**

(80) Le direttive comuni regolarmente notificate in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE rappresentano un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(81) Nella misura in cui, come illustrato al considerando 69, si tratta di aiuti al funzionamento esse non soddisfano la deroga in questo caso pertinente di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE in combinazione con gli orientamenti regionali. Le direttive comuni sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

(82) Nella misura in cui, come illustrato al considerando 63, si tratta di aiuti all'investimento iniziale, esse non soddisfano tutti i presupposti della deroga in questo caso pertinente di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in combinazione con gli orientamenti regionali o il regolamento (CE) n. 70/2001. La decisione da adottare in questa sede può pertanto constatare la compatibilità delle direttive comuni con il mercato comune relativamente agli aiuti all'investimento iniziale solo a condizione che la Germania rispetti tutte le prescrizioni degli orientamenti regionali e del regolamento (CE) n. 70/2001 applicabili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive comuni del Land Berlino relative all'utilizzazione del Fondo di sviluppo economico (in appresso «direttive comuni»), alle quali la Germania intende dare esecuzione, rappresentano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

Nella misura in cui gli aiuti previsti nel quadro delle direttive comuni rappresentano aiuti al funzionamento.

Essi sono incompatibili con il mercato comune e pertanto non possono essere concessi.

Articolo 3

Nella misura in cui gli aiuti previsti nel quadro delle direttive comuni rappresentano aiuti all'investimento iniziale, fino al 31 dicembre 2006 essi sono compatibili con il mercato comune fatte salve le condizioni e le disposizioni illustrate al secondo comma.

La Germania rispetta le disposizioni degli orientamenti regionali e del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto riguarda le intensità di aiuto, il cumulo, l'esclusione di settori sensibili, il contributo proprio dei beneficiari e il mantenimento per cinque anni dell'investimento.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

Destinataria della presente decisione è la Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione